

Serv. Pol. Amm/va e Sociale
n. 10.28419/12000. A. (65)



Ministero dell'Interno

Vista l'istanza presentata il 5 febbraio 1977 dal Presidente del Centro Sportivo Italiano, con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento delle finalità assistenziali dell'organismo ai fini dell'applicazione in favore dei propri circoli delle disposizioni previste dall'art. 2, IV° comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché a favore dei propri affiliati del disposto di cui all'art. 20 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 640;

Considerato che a norma dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 gli spacci annessi, fra gli altri, ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si esplica l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che a norma dell'art. 20 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 640 la entità dell'imposta dovuta sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo, in facoltà degli esercenti, vengono venduti a prezzo ridotto agli iscritti ad enti nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'Interno, va commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Accertato - in base alle risultanze dell'istruttoria svolta - che secondo quanto previsto dal proprio statuto, il Centro Sportivo Italiano svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività di assistenza a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

Visto l'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, che ha sostituito il D. L. C. P. S. 10 luglio 1947, n. 705;

Visto l'articolo 20 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 640;

D E C R E T A

E' riconosciuto il carattere assistenziale delle finalità perseguite dal Centro Sportivo Italiano ai fini dell'estensione, in favore degli iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 2, IV° comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché dell'art. 20 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Roma, 27 DIC. 1979



IL MINISTRO